



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

**REGOLAMENTO PER LA
APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LA INSTALLAZIONE DI MEZZI
PUBBLICITARI**

(D.L.vo n° 446 del 15.12.97)

in vigore dall'1.4.1999

- Approvato con deliberazione di C.C. n 87 del 16.12.1998 modificata con deliberazione di C.C. n. 2 del 15.2.1999
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29.11.2005

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento	3
Art. 2: Categoria delle località	3
Art. 3: Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti	3
Art. 4: Tariffe	3
Art. 5: Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposto del canone	3
Art. 6: Soggetto passivo	4
Art. 7: Installazione degli impianti pubblicitari	4
Art. 8: Dichiarazione	4
Art. 9: Modalità di applicazione del canone	4
Art. 10: Pagamento del canone	5
Art. 11: Rettifica ed accertamento d'ufficio	6
Art. 12: Pubblicità ordinaria	6
Art. 13: Pubblicità effettuata con veicoli	6
Art. 14: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	7
Art. 15: Pubblicità varia	7
Art. 16: Riduzioni del canone	8
Art. 17: Esenzioni dal canone	8
Art. 17 bis - Spazi riservati ed esenzione del diritto	9
Art. 18 - Sanzioni ed interessi	10
Art. 19: Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi	10
Art. 20: Funzionario responsabile del procedimento	11
Art. 21: Gestione del servizio	11
Art. 22: Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità	11
Art. 23: Entrata in vigore	11

Allegato A

Allegato 1 art. 17 bis

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
2. La pubblicità esterna effettuata nel territorio comunale è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.

Art. 2 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, le località del territorio del comune sono suddivise in tre categorie in relazione alla loro importanza come da elenco di classificazione delle località indicate nell'allegato A, che forma parte sostanziale del presente regolamento:
 - a) zona centrale;
 - b) zona limitrofa;
 - c) zona periferica frazioni e sobborghi.
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art. 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di Legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui all' art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, dell'installazione dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni, in quanto compatibili con il presente Regolamento ed alle disposizioni di Legge.

Art. 4 - Tariffe

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del presente canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si

considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (Sponsor).

Art. 6 - Soggetto passivo

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Installazione degli impianti pubblicitari

1. Si fa rinvio al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, dell'installazione dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 22.2.1995 ed integrato con deliberazione di C.C. n.35 del 18.4.1995.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune, contenente oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, allegando la autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. E' fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 cc. 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10 - Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 12, cc.1 e 3, 13 e 14 cc. 1 e 3, del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodo inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.1.1988 n.43 e successive modifiche: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, c 4 del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di 90 giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone O.S.A.P..
7. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera L. 20.000.

Art. 11 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario di cui al successivo art 20 in caso di gestione diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

Art. 12 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 12.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandanti che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata seconda che si tratti di:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 15 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi

al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

Art. 16 - Riduzioni del canone

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, organizzazioni politiche e sindacali ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di Legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - l) le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della Legge 11.8.1991 n. 266 con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.
2. per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità. Essi si identificano, a parte lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali, nei comitati e nelle associazioni che non perseguono scopo di lucro, pertanto, per tali soggetti non trova applicazione l'imposta di pubblicità per quanto è strettamente riferito alla loro attività, privilegio che viene a decadere nell'ipotesi in cui i mezzi pubblicitari esposti contengano messaggi squisitamente pubblicitari di aziende terze o di prodotti.

art. 17 bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto

Il comune riserva il 10% degli spazi totali per le affissioni ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93, come distinti dal nuovo comma 2 dell'art. 17. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti e deve avvenire secondo le modalità dal presente regolamento comunale. Il comune in caso di richiesta di utilizzo degli spazi contenuti nel 10%, non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto delle pubbliche affissioni e dovrà sottostare alle seguenti norme.

- I. L'interessato dovrà, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Comune, sottoscrivendo apposito modulo, con il quale dichiara la propria responsabilità di ogni ordine e grado anche per eventuali esposizioni fuori dagli spazi riservati, per le quali affissioni si procederà con le norme previste dal presente regolamento e da quelle del D.lgs 507/93, con la richiesta dei diritti dovuti e la sanzioni di cui all'art. 23 e 24 del richiamato D.lgs 507.
- II. Al fine di consentire la possibilità a tutti i soggetti interessati ad esporre i propri manifesti negli spazi riservati, la durata massima delle affissioni da esporre nella forma privilegiata in esenzione non può superare i 5 giorni a decorrere dalla data della richiesta e la quantità non può superare il 25% degli spazi riservati.

- III. Saranno comunque attribuite al richiedente eventuali denunce per manomissioni o copertura di materiale già in essere e non scaduto, ritenendosi il Comune ed il suo concessionario estranei alla gestione degli spazi riservati.
- IV. Resta inteso che le affissioni eseguite al di fuori degli spazi riservati, saranno soggette al pagamento dei diritti conseguenti.

Gli spazi attualmente destinati al pubblico servizio delle affissioni ammontano a n. 996 fogli 70x100 (unità base di misura dei manifesti), conseguentemente il 10%, ammonta a 99,6 fogli, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 20. Tali spazi, corrispondenti ad una superficie, arrotondata per eccesso, di n. 108 fogli, vengono individuati nell'elenco allegato 1.

Art. 18 - Sanzioni ed interessi

1. le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione/dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200 per cento del canone, con un minimo di 25,00 euro.
2. la sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
3. per la dichiarazione infedele si applica la sanzione del 100 per cento del maggior canone dovuto.
4. per l'omesso o tardivo pagamento del canone, delle singole rate dello stesso o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quelle di cui ai precedenti commi, una maggiorazione pari al 20 per cento del canone il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
5. qualora il pagamento del canone sia effettuato entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito, si applica una maggiorazione del 10% della tariffa, oltre i 30 giorni la maggiorazione sarà del 20%.
6. sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale, a decorrere dal giorno nel quale detta somme sono divenute esigibili e fino a quello del pagamento.
7. per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 19 - Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del servizio pubblicità ed affissioni , sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della

stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs 30.4.1992 n.285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, c 2, del D.Lgs. n.507/93. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto Legislativo n. 285/92.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati sarà soggetta alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla relativa tariffa.

Art. 20 - Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

Art. 21 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art.52 del D .Lgs. 446/97.
2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 22 - Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 10 del D.Lgs indicato al comma 1.


Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio del 1999.



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Elenco tabelloni per affissione diretta.



N° tabellone	Posizione	Spazi fronte	Spazi retro	Spazi totali Per tabellone
9	Via Roma di fronte giardini - Selvazzano	6	6	12
12	Via Roma di fronte civico 37- Selvazzano	6	6	12
22	Via Manzoni di di fronte banca AntonVeneta - Caselle	6	6	12
38	Via Pelosa angolo Via S. Maria Ausiliatrice - Caselle	6	6	12
46	Via Asiago - piazza Vittorio Veneto - Tencarola	6	6	12
68	Via Padova lungo il marciapiede lato mercato - Tencarola	6	6	12
76	Via Miazzo angolo via Forzate' - Feriole	6	6	12
78	Via Euganea di fronte Civico 33 - S. Domenico	6	6	12
89	Via S. Giuseppe di fronte bar San Domenico - S. Domenico	6	6	12
			Totale spazi	108

I tabelloni sono facilmente rintracciabili essendo posizionata apposita targa fronte-retro con dicitura "**Spazio per le affissioni dirette**".

CATEGORIA PRIMA: ZONA CENTRALE

P.zza Al Donatore	P.zza Leoni Carlo
Via Aleardi	Via Levico
Via Ancona	Via Lombardia
Via Aquileia	Via Mameli
Via Aosta	Via Manzoni
Via Ariosto	Via Mascagni
Via Asiago	Via Milano
Via Bassano del Grappa	Via Misurina
Via Bellini	Via Monache da n. 1 a n. 11 Dx da n. 2 a n. 8/A Sx
Via Boiardo	Via Monte Cengio
Via Bologna	Via Monte Cimone
Via Botticelli	Via Monte Civetta
Via Bracciano	Via Monte Grappa
Via Buccari	Via Monte Nero
Via Buonarroti	Via Monte Ortigara
Via Cadamosto	Via Monte Santo
Via Campania	Via Monte Solarolo
Via Caravaggio	Via Montello
Via Carso	Via Monti dai civici 8 e 3/B alla fine
Via Cefalonia	P.zza Moro
Via Ceresina da n. 1 a n. 39 Dx da n. 2 a n. 62 Sx	Via Napoli
V.lo Ceresina	Via Padova
Via Cesarotti	Via Palermo
Via Collodi	Via Pascoli
Via Colombo	Via Pasubio
Via Da Vinci	Via Pelosa da n. 39 a n. 129 Dx da n. 44 a n. 70 Sx
Via Dalmazia	Via Piave
Via De Amicis	Via Pirandello
Via De Gasperi F.Ili	Via Pola
Via De Sanctis	Via Postumia
Via Don Bosco da n. 1 a n. 111 Dx da n. 2 a n. 172 Sx	Via Puccini
Via Donatello	Via IV Novembre
Via Egeo	Via Raffaello
Via Euganea da n. 1 a n. 117 Dx da n. 2 a n. 172 Sx	Via Redipuglia
Via Firenze	Via Rodi
Via Forno da n. 1 a n. 25 Dx da n. 2 a n. 22 Sz	Via Roma
Via Foscato	
Via Garda	Via Rossini
Via Genova	Via Rovereto da n. 1 a n. 37 Dx da n. 2 a n. 34 Sx
Via Gioberti	Via Rovigno
Via Giovanni XXIII	Via S.Agata
Via Gorizia	Via S.Agnese
Via Gozzi	Via S.Alessandro
Via Indipendenza	Via S.Andrea
Via Isonzo	Via S.Anna

Via Istria	Via S.Barbara da n. 1 a n. 17 Dx da n. 2 a n. 10 Sx
Via Leopardi	Via S. Bartolomeo
	Via S.Caterina
Via S.Chiara	Via Tagliamento
Via S.Domenico	Via Tasso
Via S.Elena	Via Timavo
Via S.Francesco	
Via S.Giuseppe	Via Tintoretto
Via S.Giustina	Via Torino
Via S.Luigi	Via Trento
Via S.Marco	Via Trieste
Via S.Massimo	Via Udine
Via S.M.Ausiliatrice da n. 1 a n. 49 Dx da n. 2 a n. 52 Sx	Via Ungaretti
Via S.Marta	Via Vecellio
Via S.Matteo	Via Veneto
Via S.Paolo	Via Venezia
Via S.Pietro	Via Verdi
Via S.Pio X	Via Verga
Via S.Rita	Via Veronese
Via S.Tecla	Via Vicenza
Via S.Teresa	Via V.Emanuele III dai civici 1 e 2 ai Civici 22 e 41
Via Scapacchiò da n. 41 a n. 87 Dx da n. 6 a n. 74 Sx	P.zza Vittorio Veneto
Via Spalato	Via Vivaldi

CATEGORIA SECONDA: ZONA LIMITROFA

Via Abano	Via Livenza
Via Abbazia	Via Magellano
Via Bandiera F.lli	Via Mantegna
Via Baracca	Via Marconi
Via Battisti	Via Mazzini
Via Bixio	Via Menotti
Via Boccaccia	Via Meucci
Via Bolsena	Via Molini
Via Brentella	Via Molise
Via Caboto	Via Monache dai civici 10 e 11 alla fine
Via Caldaro	Via Nievo
Via Caldonazzo	Via Pelosa dai civici 72 e 131 alla fine
Via Canaletto	Via Pellico
Via Carducci	Via Petrarca
Via Carnaro	Via Piemonte
Via Carnia	Via Pisacane
Via Caselle	Via Pralungo
Via Cavour	Via Puglia
Via Chiesa	Via Reni
Via Cimabue	Via Respighi
Via Da Verrazzano	Via Risorgimento
Via Dante	Via Rovereto dai civici 39 e 36 alla fine
Via De Gama	Via Rubano
Via Dei Mille	Via S. Antonio
V.le Della Repubblica	Via S. Barbara dai civici 12 e 19 alla fine
Via Deledda	Via S. Cecilia
Via Diaz	Via S.M. Ausiliatrice dai civici 54 e 51 alla fine
Via Di Santarosa	Via S. Monica
Via Don Bosco dai civici 173 e 113 alla fine	Via Sabotino
Via Due Giugno	Via Sarmeola
Via Euganea dai civici 113 e 176 alla fine	Via Sauro
Via Fermi	Via Scapacchiò dai civici 76 e 89 alla fine dai civici 4 e 3 alla fine
Via Filzi	Via Svevo
Via Fiume	Via Tiepolo
	Via Toti
Via Forno dai civici 27 e 24 alla fine	Via Trasimeno
V.lo Forno	Via Trentino
Via Friuli	Via Tripoli
Via Galilei	Via Turchia
Via Galvani	Via Vespucci
Via Garibaldi	Via Volta
Via Giotto	Via XXIV Maggio
Via Lamarmora	Via Zara
	V.lo Zara

CATEGORIA TERZA: ZONA PERIFERICA

Via Argine Sx	Via Pelosa da n. 1 a n. 37 Dx da n. 2 a n 42 Sx
V.lo Bassetto	Via Penghe
Via Bressan	Via Pierobon
Via Canton	Via Pighin
Via Curiel	Via Rondinelle
Via Eritrea	Via S.M. di Quarta
Via Fogazzaro	Via Schiavo
Via Forzatè	Via Selve
Via Grulli	V.lo Vegri
Via Meneghetti	Via Vegri
Via Miazzo	Via Vignale
Via Montecchia	Via V.Emanuele III dai civici 24 e 43 alla fine
Via Monti da n. 1 a n. 3 Dx da n. 2 a n. 6 Sx	Via Zanella
Via Parini	